

[438]

Le tasse universitarie si prescrivono in 5 anni

L'Università dell'Insubria ha intimato il pagamento delle tasse universitarie relative all'anno accademico 2011/2012 a uno studente che aveva abbandonato gli studi nello stesso anno, senza presentare rinuncia agli stessi. La richiesta è arrivata nel 2018 una prima volta e nel 2019 una seconda volta. È corretto?

A.S. - COMO

Il regolamento in materia di contribuzione studentesca dell'Università dell'Insubria prevede specifiche disposizioni per gli studenti rinunciatari. In particolare, gli studenti che rinunciano agli studi in corso d'anno, senza aver sostenuto esami nell'anno accademico, sono esonerati dal pagamento del contributo unico, a condizione che la rinuncia sia presentata entro il termine di scadenza del versamento della quota di saldo, mentre in caso di rinuncia agli studi presentata oltre tale termine, il Regolamento prevede che il contributo unico sia comunque dovuto, oltre agli oneri di mora. Ne consegue che se la rinuncia fu presentata tardivamente, come si evince dal quesito, risultano comunque dovute le tasse universitarie dell'ultimo anno, cioè del 2011/12. Tuttavia, è da sottolineare che, nel caso di specie, potrebbe essere eccepita l'intervenuta prescrizione quinquennale, essendo stata notificata solo nel 2018 la prima richiesta di pagamento. Infatti, si può sostenere la tesi che le tasse universitarie, trattandosi di importi da pagare periodicamente, sono soggette a prescrizione quinquennale, ex articolo 2948, n. 4 del Codice civile. In tal senso si è espresso il Garante dello studente dell'Università di Firenze (si veda: <http://www.unifi.it/vp-7273-garante-decisione-4-2011-estratto.html>). Si consiglia pertanto di rispondere alle richieste di pagamento, sostenendo che nulla è dovuto per intervenuta prescrizione.